

CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

Il giorno venticinque del mese di luglio dell'anno 2001, innanzi a me dott. Antonio Nasuti Segretario Generale del Comune di Bari, presso il Palazzo di Città al c.so V. Emanuele II n. 83,

il **Comune di Bari** (c.f. 80015010723), in persona dell'ing. Vincenzo Campanaro, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di Direttore di Settore della Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, nonché del dott. Francesco Magnisi, nato a [REDACTED] [REDACTED], nella qualità di Direttore della Ripartizione Patrimonio ed Aziende e dell'avv. Giovanna Antonucci, nata a [REDACTED], nella qualità di Direttore di Settore della Ripartizione Patrimonio ed Aziende, autorizzati alla sottoscrizione del presente contratto dalla Giunta Municipale con provvedimento n. 794 del 28/06/2001, domiciliati per la carica presso il Palazzo di Città, nel seguito sinteticamente definito il "Comune",

e

la società "**A.M.I.U. (Azienda Municipale Igiene Urbana) S.p.A.**" (c.f. 05487980723), con sede legale in Bari in viale Lindemann - Z.I., in persona del suo legale rappresentante dott. [REDACTED] nato a Bari il [REDACTED] autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dal Consiglio di Amministrazione dell'A.M.I.U. S.p.A. nella seduta dell'11/07/2001, domiciliato per la carica presso la sede sociale, e di seguito sinteticamente definita anche "Soggetto gestore",

PREMESSO CHE

1. in osservanza del disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
2. con provvedimento n. 33 del 5/2/2001 il Consiglio comunale ha definito gli indirizzi, ai sensi dell'art. 42 lett. g) D.Lgs. 267/2000, per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nel comune di Bari, contenenti le linee guida cui orientare la formulazione del presente contratto di servizio finalizzate ad un puntuale controllo dell'attività esercitata e degli obiettivi raggiunti dall'azienda comunale di igiene urbana;



3. con provvedimento n. 84 del 22/03/2001 il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione, ai sensi dell'art. 115 T.U.E.L., dell'Azienda Speciale di Igiene Urbana (A.S.I.U.) nella Società per Azioni A.M.I.U. ed approvato il relativo statuto;
4. la Giunta Municipale, con provvedimento n. 794 del 28/06/2001, ha approvato lo schema del contratto per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nel comune di Bari relativi al periodo 2001/2005 e le allegate schede tecniche ed economiche;
5. il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.I.U. S.p.A. ha approvato, in data 11/07/2001, lo schema del contratto per lo svolgimento dei medesimi servizi di igiene urbana nel comune di Bari relativi al periodo 2001/2005 e le allegate schede tecniche ed economiche;
6. si ritiene necessario attribuire al presente contratto carattere sperimentale circoscrivendone la validità ad anni cinque, anche in ordine alla necessità di attivare un sistema di controllo dell'andamento della gestione e della verifica dei risultati volto a cumulare esperienze ed informazioni utili per la definizione di *standards*, processi e procedure necessari per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali, da utilizzare anche ai fini della rinegoziazione annuale;
7. le parti danno atto che la contrattualizzazione del servizio si iscrive in un *trend*, relativo agli ultimi tre anni, caratterizzato da una progressiva riduzione dei corrispettivi a fronte di un miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio;
8. atteso il carattere sperimentale del presente contratto, la cui stipulazione peraltro interviene nella delicata fase di passaggio dell'A.M.I.U. da azienda speciale a società per azioni, le parti danno atto che i servizi, come riportati nelle schede di definizione tecnica dal n. 1/B al n. 23/B, rappresentano gli *standards* prestazionali minimi di erogazione, fermo restando l'obbligo dell'A.M.I.U. S.p.A. di assicurare, comunque, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, un elevato livello di igiene e decoro cittadini. Le schede in argomento, infatti, contengono la rappresentazione della quantità e qualità dei servizi erogati negli anni passati secondo le indicazioni fornite dall'azienda, e pertanto costituiscono il parametro di riferimento per il miglioramento annuale degli obiettivi;
9. del pari, le parti danno atto che i valori contenuti nelle schede economiche dal n. 1/A al n. 23/A, quantificati sulla base dei corrispondenti oneri sostenuti nell'anno

2000, sono assunti come riferimento per la determinazione del complessivo corrispettivo annuale, che per l'anno 2001 è stabilito a corpo. Le parti, pertanto, convengono che a partire dall'esercizio 2002 si provvederà ad una revisione annuale dei costi dei singoli servizi in funzione della necessaria maggiore produttività nonché efficacia, efficienza ed economicità del servizio che la società si impegna a raggiungere. Tale processo di ottimizzazione sarà misurato attraverso i parametri di efficienza utilizzati nel settore, nonché mediante continui raffronti dei costi di gestione sostenuti con altre comparabili situazioni territoriali italiane;

10. la misura del corrispettivo annuale posta a base del presente contratto, dovuta dal Comune per l'espletamento dei servizi descritti e quantificati nelle schede (n. 23 A/B) che accedono al presente contratto sottoscritte dall'A.M.I.U. S.p.A., ammonta a lire 83.600.000.000 al lordo di I.V.A. ed oneri tutti. La determinazione in siffatta misura, a fronte di un incremento quantitativo del servizio, è inferiore all'importo consolidato corrisposto dal Comune per i medesimi servizi resi nel corso dell'anno 2000;
11. le parti convengono che a partire dall'anno 2002, per le motivazioni di cui al precedente punto 9, il corrispettivo annuale potrà variare in funzione della effettiva quantità dei servizi resi e della revisione operata sui singoli costi;
12. le parti, inoltre, danno atto che entro l'anno 2001 si potrà provvedere alla rideterminazione dei servizi afferenti la raccolta differenziata in ragione della possibile costituzione di una società mista avente il medesimo oggetto sociale. Per il corrente anno restano, tuttavia, fermi gli obblighi dell'A.M.I.U. S.p.A. rivenienti dal D.Lgs. 22/1997 in tema di raccolta differenziata.

CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite confermano la precedente narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

Titolo I

I servizi di pubblico interesse

ART. 1 (Finalità del contratto)



1. Il presente contratto ha la finalità di regolare i rapporti ed i reciproci obblighi tra l'A.M.I.U. S.p.A. ed il Comune di Bari circa i servizi descritti al seguente articolo 4, al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione comunale a favore della cittadinanza servita.
2. L'affidamento dei servizi di cui innanzi è conferito alla società A.M.I.U. S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, 113 lett. e) e 115 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il contratto di servizio rappresenta uno degli strumenti di programmazione al quale il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.I.U. S.p.A. deve attenersi nella pianificazione e nella verifica della gestione operativa.

ART. 2 (*Ambito territoriale del servizio*)

1. I servizi oggetto del presente contratto sono effettuati dall'A.M.I.U. S.p.A. entro i limiti territoriali del comune di Bari così come individuati nelle planimetrie allegate come parte sostanziale di questo atto.

ART. 3 (*Carattere del servizio*)

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 22/1997 come modificato e, pertanto, per nessuna ragione possono essere sospesi o interrotti. In caso di interruzione o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio da parte della società il Comune si riserva di valutare i danni e di trattenerli sui corrispettivi da erogare.
2. In caso di temporanea impossibilità della società A.M.I.U. S.p.A. ad adempiere gli obblighi del presente contratto è facoltà del Comune, previa concessione di un congruo termine per adempiere, esercitare direttamente o tramite altra impresa il servizio pubblico di igiene urbana servendosi eventualmente del personale e delle attrezzature della citata società. In tal caso il Comune ha diritto al rimborso delle spese sostenute nei confronti della stessa società, ferma restando l'applicazione del successivo articolo 18.
3. In caso di sciopero l'A.M.I.U. S.p.A. deve garantire i servizi minimi indispensabili ai sensi della L. 146/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 (*Oggetto del contratto*)

1. Il Comune di Bari, col presente contratto, affida all'A.M.I.U. S.p.A. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati di cui agli artt. 6 lett. d) e 7 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche nonché gli ulteriori servizi, le cui caratteristiche dimensionali ed organizzative sono descritte negli allegati disciplinari tecnici dal n. 1/B al n. 23/B, che sottoscritti dall'A.M.I.U. formano parte integrante e sostanziale di questo atto (allegato n. 1).
2. Le parti convengono che i servizi descritti nelle citate schede tecniche e le relative modalità di espletamento rappresentano le prestazioni minime, che l'A.M.I.U. dichiara essere corrispondenti a quelli erogati nell'anno 2000, fermo restando l'obbligo della S.p.A., nell'ambito della sua autonomia imprenditoriale, di assicurare comunque un elevato livello di igiene e decoro cittadini.
3. Le parti si impegnano ad aggiornare con cadenza annuale gli obiettivi di breve periodo fissati nelle allegate schede di definizione tecnica in funzione del necessario miglioramento della produttività nonché dell'efficacia ed efficienza del servizio.
4. Il Soggetto gestore ha facoltà di espletare gli ulteriori servizi non disciplinati al precedente comma del presente articolo, compresi nello statuto societario, a seguito di specifica richiesta da parte del Comune. Tali ulteriori servizi sono eseguiti secondo le modalità da concordarsi tra le parti con apposita convenzione, che riporti anche la previsione dei costi correlati. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune ha l'onere di trasmettere per iscritto all'A.M.I.U. S.p.A. la propria richiesta di servizi almeno un mese prima dell'inizio di esecuzione delle prestazioni relative.

ART. 5 (*Variazione delle modalità di erogazione del servizio*)

1. L'A.M.I.U. S.p.A. può variare le modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati.
2. La modifica deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e, per esso, dall'Assessorato competente sulla base di una adeguata relazione concernente le ragioni della medesima e i servizi predisposti in alternativa.
3. L'A.M.I.U. S.p.A., in ogni caso, garantisce che le variazioni alle modalità di erogazione del servizio non compromettono il risultato finale delle attività oggetto del presente contratto, né modificano i rapporti economici.

ART. 6 *(Durata del contratto)*

1. Il presente contratto ha la durata di anni cinque a decorrere dalle ore zero del giorno 1 gennaio 2001 con scadenza alle ore 24 del giorno 31 dicembre 2005.

TITOLO II

Obblighi contrattuali

ART. 7 *(Obblighi generali del Comune)*

1. Il Comune si impegna a cooperare al migliore espletamento dei servizi da parte dell'A.M.I.U. S.p.A..
2. In particolare:
 - (a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.;
 - (b) adottando con tempestività tutti i provvedimenti utili e necessari allo svolgimento dei servizi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed assicurando all'A.M.I.U. le azioni dirette all'adempimento di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 8 *(Obblighi del Soggetto gestore)*

1. L'A.M.I.U. S.p.A. si obbliga a:
 - (a) esercitare le attività oggetto del presente contratto con attrezzature adeguate e personale professionalmente idoneo;
 - (b) osservare tutte le norme, anche regolamentari, vigenti nel settore di riferimento e quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996 e successive modifiche e integrazioni;
 - (c) collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse ad acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande;
 - (d) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività;
 - (e) a pagare ogni imposta, tassa, tributo, onere ecc. previsti per legge, comprese le imposte comunali;
 - (f) mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali per tutta la durata del contratto, affinché gli stessi siano sempre idonei allo

svolgimento dei servizi per assicurare un efficace ed efficiente espletamento degli stessi;

- (g) farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze stabilite dall'Unione Europea e dalla normativa statale, regionale, provinciale, comunale nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale;
 - (h) comunicare all'Amministrazione comunale eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi rilevati nell'espletamento del servizio;
 - (i) sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione, sanzione o molestia che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
 - (j) individuare i servizi minimi garantiti in caso di sciopero nel rispetto della L. 146/1990;
 - (k) disciplinare, in conformità della normativa anche regolamentare vigente, le diverse forme di raccolta, prevedendo facilitazioni logistiche e temporali atte a garantire la massima accessibilità da parte della cittadinanza alle medesime.
2. Nell'ambito dell'autonomia imprenditoriale, rimangono in carico all'A.M.I.U. S.p.A. tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tributari, ecc. inerenti la gestione dei servizi affidati.

ART. 9 (Responsabilità del Soggetto gestore)

1. Durante la vigenza del presente contratto l'A.M.I.U. S.p.A. sarà la sola ed unica responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione dei servizi, nell'osservanza della normativa vigente, delle disposizioni del presente contratto e dei relativi allegati quali parte integrante e sostanziale.
2. Il Soggetto gestore si obbliga ad osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme che entrassero in vigore durante la gestione e che comunque abbiano attinenza con l'esecuzione dei servizi.
3. In caso di violazione di tutte le norme vigenti e future l'A.M.I.U. S.p.A. è l'unica responsabile del pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, ivi comprese quelle afferenti il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. 22/97 come modificato in tema di raccolta differenziata.

4. L'A.M.I.U. S.p.A. è responsabile dell'organizzazione imprenditoriale del servizio e dell'individuazione delle fonti di finanziamento per i nuovi investimenti.
5. L'A.M.I.U. S.p.A. solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dei servizi di cui all'art. 4 del presente contratto, per tutti i danni che, per propria colpa anche lieve, dovessero derivare a persone e cose.

Art. 10 (*Carta dei servizi*)

1. L'A.M.I.U. S.p.A. si obbliga a sottoporre all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una "Carta dei Servizi" redatta in conformità del D.P.C.M 27/01/1994, contenente, tra l'altro, gli *standards* di quantità e qualità programmati nel tempo e progressivamente migliorati sulla base dei criteri, principi e indirizzi contenuti nel medesimo D.P.C.M., e i parametri di produttività calcolati secondo i criteri stabiliti per il settore di riferimento.
2. La società si obbliga a gestire i servizi affidati in ottemperanza della succitata "Carta dei Servizi".

ART. 11 (*Corrispettivo - Rapporti economico/finanziari*)

1. Il corrispettivo per l'anno-2001 per tutte le attività di cui al presente contratto è stabilito in lire 83.600.000.000 (euro 43.175.796,763), di cui lire 76.000.000.000 per i servizi erogati comprensivi di I.V.A al 10% e lire 7.600.000.000 per oneri, tributi e imposte connessi. La descrizione analitica dei corrispettivi relativi ai singoli servizi erogati è contenuta nelle schede economiche dal n. 1/A al n. 23/A, allegate al presente contratto quali parti integranti e sostanziali (allegato n. 2), e rappresenta il dato consolidato negli anni passati dal quale partire per la revisione annuale di cui al successivo 3° comma. Le parti, tuttavia, convengono che il Comune corrisponderà la somma relativa al tributo regionale anticipato per lo smaltimento degli R.S.U. ed assimilati in funzione della quantità effettivamente conferita in discarica e debitamente attestata.
2. Il corrispettivo pattuito è fatturato dall'A.M.I.U. S.p.A. su base mensile con pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione degli interessi moratori in ragione del tasso legale al momento vigente.

3. Le parti convengono che i costi delle singole attività sono soggetti a revisione annuale in funzione del necessario miglioramento della produttività ed efficacia e efficienza dei servizi. Le parti convengono, altresì, che a partire dal 2002 il corrispettivo annuale varierà in ragione della effettiva quantità dei servizi resi e dei rifiuti raccolti e smaltiti, nonché della revisione operata sui costi dei medesimi.
4. Se in corso di esercizio si verificano eventi estranei alla gestione di tale gravità da far oggettivamente presumere una perdita, l'A.M.I.U. S.p.A. deve analizzare in apposito documento le cause che l'hanno determinata ed indicare i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale o per contenere la perdita.

ART. 12 *(Personale e vestiario)*

1. E' fatto obbligo all'A.M.I.U. S.p.A. di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché il corretto svolgimento delle mansioni assegnate allo stesso personale, con particolare riguardo al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro a mente del D.Lgs 626/1994 e del D.Lgs 242/1996.
2. Tutto il personale deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico deve essere fornito di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.

ART. 13 *(Divieto di cessione del contratto)*

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di risoluzione del medesimo e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.
2. L'A.M.I.U. S.p.A. può, tuttavia, appaltare ad altre imprese singole forniture, lavori, opere e servizi previsti dal presente contratto senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo.
3. L'A.M.I.U. S.p.A. rimane unica responsabile nei confronti del Comune per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele indicate nel precedente articolo 4 e nei relativi allegati quali parte integrante e sostanziale.
4. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società e gli appaltatori e/o i fornitori. Divergenze e accordi tra l'A.M.I.U. e questi ultimi non danno diritto

agli appaltatori e/o ai fornitori di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

ART. 14 *(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)*

1. L'A.M.I.U. S.p.A. è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente a causa dell'espletamento delle attività affidate e si obbliga a mantenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
2. Il Soggetto gestore si obbliga a stipulare idonei contratti di assicurazione per R.C.T., in relazione alle attività di cui al presente documento, con primarie compagnie assicurative per adeguati massimali, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
3. L'A.M.I.U. S.p.A. risponde del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del contratto che per i rapporti con l'Utenza.
4. L'A.M.I.U. S.p.A. è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.
5. Il Soggetto gestore è, pertanto, l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità.

Titolo III

Miglioramento e controllo del servizio

ART. 15 *(Miglioramento del servizio)*

1. Nell'ambito del presente contratto l'A.M.I.U. S.p.A. si obbliga a migliorare annualmente la produttività e l'economicità del servizio mediante il costante perseguimento dei seguenti obiettivi: ...
 - raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti con sistemi che diminuiscano l'impatto ambientale nell'ambito delle disposizioni in materia, assicurino l'igiene e la sicurezza dei cittadini, ottimizzino i servizi e razionalizzino i costi anche con la costante crescita del recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti;
 - recupero e risparmio energetico e sfruttamento delle fonti rinnovabili;
 - sviluppo di un sistema integrato di gestione del ciclo dei rifiuti;

- potenziamento della raccolta differenziata;
- riduzione al massimo dello smaltimento del rifiuto "tal quale" in discarica;
- coinvolgimento dei cittadini nel perseguimento di tali obiettivi, attraverso l'incentivazione alla riduzione dei rifiuti e la collaborazione nella raccolta differenziata;
- costante perseguimento dell'efficienza e dell'economicità della gestione, anche mediante eventuale "esternalizzazione" di alcuni servizi;
- ristrutturazione dell'organico aziendale ai fini dell'aumento della produttività;
- costante aumento della quantità e qualità dei servizi prestati;
- progressiva riduzione delle spese a carico del Comune rivenienti dal presente contratto.

ART. 16 *(Controllo del contratto)*

1. Nell'ambito dello svolgimento del presente contratto l'Amministrazione comunale effettuerà un costante controllo del puntuale adempimento degli obblighi assunti dall'A.M.I.U. S.p.A. mediante apposito Ufficio, il quale potrà utilizzare specifiche professionalità interne o esterne al Comune stesso.
2. A tal fine l'Ufficio preposto potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni presso la società, richiedere atti, dati, notizie ed informazioni utili alla verifica del completo adempimento del presente contratto.
3. L'A.M.I.U. S.p.A., pertanto, dovrà garantire al Comune l'esercizio in qualunque momento delle facoltà di cui al precedente comma.

ART. 17 *(Informazione)*

1. L'A.M.I.U. S.p.A. si obbliga a redigere un piano programma triennale, da trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire con indicazione di:
 - linee di sviluppo e modalità di svolgimento dei servizi,
 - politiche di efficacia, efficienza ed economicità aziendali, anche riferite agli obiettivi di cui al precedente articolo 15,
 - standards qualitativi e quantitativi e parametri di produttività;
 - programma degli investimenti,
 - previsione per singolo esercizio dei ricavi e dei costi di gestione,

- note e commenti di sintesi illustrativi dei precedenti punti.
- 2. L'A.M.I.U. S.p.A. si impegna a definire nel piano programma un percorso tendente a rendere il servizio erogato sempre più efficace, efficiente ed economico nonché qualitativamente elevato. Tale processo di ottimizzazione sarà misurato attraverso i parametri di efficienza utilizzati nel settore.
- 3. L'A.M.I.U. S.p.A. si obbliga, altresì, a trasmettere al citato Ufficio dettagliata relazione, riferita ai periodi 1/1 - 30/6 e 1/7 - 31/12 di ciascun anno, perentoriamente entro i 15 giorni successivi al relativo periodo, sui seguenti argomenti:
 - a) dettaglio delle singole componenti di costo;
 - b) obiettivi di cui ai precedenti comma 1 e 2 e all'articolo 15, con puntuale indicazione di:
 - obiettivi del periodo rispetto all'obiettivo minimo e massimo annuale,
 - eventuali scostamenti in negativo (o in positivo) tra quanto previsto e quanto realizzato, con dettagliata analisi delle cause, dei motivi e dei rimedi proposti,
 - azioni che si intendono effettuare per raggiungere i citati obiettivi,
 - periodo di tempo necessario per effettuare gli interventi correttivi.
- 4. L'inosservanza del su citato obbligo di informazione è sanzionata con una penale di lire 100.000 per ciascun giorno di ritardo, che il Comune detraerà dal corrispettivo stabilito al precedente articolo 11.
- 5. L'A.M.I.U. S.p.A., inoltre, si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione e certificazione.

Titolo IV

Penalità, risoluzione e recesso dal contratto

ART. 18 (Penalità)

1. Ai sensi dell'art. 1382 c.c. in caso di inadempimento nelle attività di cui all'art. 4 del presente contratto il Comune applica all'A.M.I.U. S.p.A. le penalità di cui al successivo 3° comma, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
2. Per inadempimento deve intendersi la mancata effettuazione ripetuta e significativa di qualunque dei servizi convenuti all'art. 4 del presente contratto.

3. L'inadempimento di cui al precedente comma comporta la mancata corresponsione all'A.M.I.U. S.p.A. del relativo corrispettivo, nonché l'applicazione di una penale pari al 50% del prezzo pattuito per il servizio non effettuato o la maggior somma necessaria per coprire i costi del servizio alternativo predisposto dal Comune.
4. A tal fine il Comune deve contestare per iscritto all'A.M.I.U. S.p.A., entro quindici giorni dalla violazione, la mancata effettuazione del servizio convenuto, motivando le ragioni giustificanti la contestazione e l'indicazione esatta del tempo e del luogo della violazione. La società ha il diritto di formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della contestazione. Valutate le controdeduzioni formulate il Comune procede o meno, a mezzo di lettera raccomandata, alla applicazione della penale stessa. Entro i quindici giorni successivi l'A.M.I.U. S.p.A. è tenuta al pagamento della penalità applicata.

ART. 19 (Esecuzione d'ufficio)

1. Verificandosi deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali che determinino grave pericolo di danno per l'igiene, il decoro e la salute pubblica, il Comune ha facoltà di eseguire direttamente o tramite altre imprese le opere o i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, il cui onere finanziario farà carico all'A.M.I.U. S.p.A., qualora la stessa, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune entro 30 giorni dalla diffida ovvero immediatamente quando l'urgenza del caso non permette di osservare il termine citato.
2. In ogni caso si applica il precedente articolo 18.

ART. 20 (Risoluzione per gravi inadempienze)

1. Il presente contratto si risolve qualora una delle parti commetta gravi o ripetute e rilevanti inadempienze rispetto a tutti gli impegni assunti in questo contratto.
2. Costituisce inadempimento grave o rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., l'interruzione anche parziale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché di spazzamento e lavaggio/disinfezione per un periodo non inferiore a giorni sette secondo le schede tecniche, nonché la cessione anche parziale del contratto.
3. Il Comune che intende avvalersi, nei casi suindicati, della clausola di risoluzione di cui all'art. 1456 c.c. deve contestare con precisione alla controparte l'inadempienza

rilevata entro 30 giorni dal riscontro medesimo, intimando alla società di rimuovere le cause dell'inadempimento. L'A.M.I.U. S.p.A. ha il diritto di formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione della contestazione. Il Comune, in caso di mancata rimozione tempestiva dell'inadempimento e comunque qualora non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte dall'A.M.I.U. S.p.A., può richiedere la risoluzione del contratto.

4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la società è comunque tenuta al risarcimento del danno causato al Comune.
5. L'A.M.I.U. S.p.A. deve, inoltre, assicurare, la continuità dei servizi di cui al precedente articolo 4, espletandoli nel rispetto del presente contratto fino al momento in cui i medesimi non vengano esercitati da altre imprese.
6. Nel caso in cui l'A.M.I.U. S.p.A., a seguito della risoluzione del contratto, debba proseguire nell'esecuzione delle attività ai sensi del comma precedente, essa ha diritto al corrispettivo di cui all'art. 11, per tutto il tempo in cui continua la prestazione.

ART. 21 (Controversie)

1. In caso di contestazione nell'interpretazione del presente contratto, ciascuna parte deve notificare all'altra l'esistenza di tali eccezioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti hanno l'onere di esaminare le contestazioni e le motivazioni prodotte con l'intento di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso che il tentativo fallisca, le controversie sono demandate all'esame di un Collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dal Comune affidatario, uno dalla società A.M.I.U. S.p.A. ed uno, con funzioni di Presidente, di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio giudica ritualmente e secondo diritto.
2. Per le eventuali controversie non compromettibili il foro competente è quello di Bari.
3. Il presente contratto deve continuare ad avere esecuzione in pendenza dei procedimenti di cui ai precedenti comma 1° e 2°. Nessuna prestazione dell'una all'altra parte deve essere sospesa in pendenza degli stessi procedimenti.

Titolo V

Disposizioni finali

ART. 22 (*Revisione ed integrazioni del contratto*)

1. Il presente contratto è, inoltre, soggetto a revisione:
 - nel caso di variazione dei servizi, dei relativi costi e delle condizioni di affidamento degli stessi derivanti da interventi normativi e/o legislativi;
 - nei casi di modifiche sostanziali nell'effettuazione dei servizi o sostanziali modificazioni allo stato di riferimento dell'offerta e/o della domanda di servizi connessi all'igiene urbana, come riscontrati nell'esercizio 2000 ed assunti a base del presente contratto, anche per effetto dell'adeguamento urbanistico della città;
 - nel caso di attivazione del sistema tariffario di cui all'art. 49 D.Lgs. 22/1997 come modificato;
 - nel caso di significativa variazione della normativa disciplinante il seguente contratto;
 - in tutti i casi in cui le parti di comune accordo lo ritengano opportuno.
2. Le parti danno atto che, entro 15 giorni dall'esecutività del civico bilancio previsionale, si provvederà ad una revisione annuale degli obiettivi riferiti ai singoli servizi affidati e dei correlati costi unitari, in funzione del miglioramento della produttività aziendale, e/o ad una rideterminazione delle attività da espletarsi.
3. Le parti danno, altresì, atto che entro l'anno 2001 i servizi afferenti la raccolta differenziata potrebbero essere soggetti a variazione, in ragione della possibile costituzione di una società mista avente il medesimo oggetto sociale.

ART. 23 (*Gestione provvisoria*)

1. Su richiesta del Comune, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata, la società è tenuta ad assicurare la prosecuzione del servizio per un tempo non superiore ad un anno alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso.

ART. 24 (*Spese contrattuali*)

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986.

2. Ogni spesa connessa alla stipula del presente contratto è a carico dell'A.M.I.U. S.p.A..

ART. 25 (Disposizioni finali)

1 Il presente contratto deve essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 c.c.. Esso deve essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 c.c. .

2 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le schede economiche dal n. 1 al n. 23/A (allegato n. 1) e le schede tecniche dal n. 1 al n. 23/B (allegato n. 2), nonché planimetria spazzamento manuale e meccanico (allegati nn. 3), nonché planimetria raccolta R.S.U. (allegato n. 4) e planimetria aree lavori di diserbo e trasporto inerti (allegato n. 5).

per [redacted]
dott. [redacted]

per il Comune di Bari [redacted]

ing. Vincenzo Campanaro [redacted]

dott. Francesco Magnisi [redacted]

avv. Giovanna Antonucci [redacted]

Il Soggetto gestore approva specificatamente tutte le clausole del presente contratto.
per l'A.M.I.U. S.p.A. dott. Ettore Grilli [redacted]

Il presente contratto, composto da n. 92 pagine e n. 3 planimetrie, è stato sottoscritto in mia presenza in ogni sua parte dai signori ing. Vincenzo Campanaro, dott. Francesco Magnisi, avv. Giovanna Antonucci e dott. Ettore Grilli da me personalmente conosciuti.
Bari 25 luglio 2001.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Nasuti)